



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA BASILICATA

SERVIZIO REGISTRO IMPRESE

ATTIVITA' REGOLAMENTATE

ATTIVITA' DI FACCHINAGGIO

(Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 221 del 30/06/2003 "Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n.57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio")

IMPRESE DI FACCHINAGGIO SOGGETTE ALLA DISCIPLINA

Si intendono imprese di facchinaggio quelle che svolgono le attività, previste dalla tabella allegata al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 dicembre 1999, anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti, come di seguito indicate:

- portabagagli
- facchini e pesatori di mercati agro-alimentari
- facchini degli scali ferroviari (compresa la presa e consegna dei carri)
- facchini doganali
- facchini generici
- accompagnatori di bestiame
- facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali.

Le attività prese in considerazione sono esclusivamente quelle affidate in outsourcing ed esercitate quindi per conto terzi.

Non rientrano nell'attività di impresa di facchinaggio, se esercitate autonomamente, le seguenti attività:

- insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini, ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita (con o senza incestamento) di carta da macero, prodotti ortofrutticoli, piume e materiali vari, prodotti derivanti dalla mattazione, scuoiatura, toelettatura, macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta o simili insaccamento od imballaggio di carta da macero, prodotti ortofrutticoli, piume e materiali vari, prodotti derivanti dalla mattazione, scuoiatura, toelettatura, macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta o simili Inoltre, non si applica la normativa sul facchinaggio qualora l'attività principale dell'impresa sia:

- la spedizione, il trasloco, la logistica, il trasporto espresso;
- pesatori pubblici

La Circolare M.A.P. n. 3570, del 30 dicembre 2003, precisa che ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di facchinaggio rilevano non le singole attività, ad esempio di mattazione o abbattimento alberi, ma le attività di movimentazione dei prodotti di mattazione o abbattimento alberi.

La Circolare M.A.P. prot. n. 548552 del 9 marzo 2004, inoltre, precisa che solo nel caso in cui tali attività sono preliminari e complementari all'attività di facchinaggio rientrano nella normativa in questione. Viceversa qualora l'attività principale dell'impresa sia la spedizione, il trasloco, la logistica, il trasporto e l'attività di facchinaggio sia solo strumentale a queste, non è applicabile la normativa in questione

A partire dal 20 ottobre 2017, con l'entrata in vigore della modulistica unificata, dovrà essere necessariamente inviata la SCIA al SUAP.

LINK: <http://www.italiasemplice.gov.it/modulistica/nuovi-moduli-unificati-e-semplificati/>).

La data di inizio dell'attività deve essere contestuale alle S.C.I.A.

N.B. dal 12/9/2014 - INAPPLICABILITA' DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA

In risposta all'interpello n. 954 - 364/2014 del 27/08/2014 proposto dalla Confederazione Italiana degli Esercenti Commercianti, la Direzione Centrale Normativa dell'**Agenzia delle Entrate**, settore Imposte Indirette-Ufficio Registro, ha chiarito definitivamente che le iscrizioni delle attività nel **Registro delle Imprese e nel REA**, "avendo funzione meramente dichiarativa dei requisiti professionali posseduti, senza essere requisito abilitante per il soggetto iscritto all'esercizio dell'attività", **non sono assoggettabili alla tassa sulle concessioni governative** per cui non è dovuto il pagamento della Tassa di Concessione Governativa di Euro 168,00.

Con riferimento alle TT.CC.GG. l'Agenzia delle Entrate, al fine di stabilire la natura abilitante o meno dell'iscrizione nel Registro Imprese delle attività "regolamentate", ha chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico di formulare un parere, in base al quale è stato chiarito che l'iscrizione nell'apposita sezione REA ha funzione meramente dichiarativa dei requisiti professionali posseduti senza abilitare il soggetto iscritto all'esercizio dell'attività. Per tali motivi **l'Agenzia delle Entrate ha conseguentemente stabilito l'inapplicabilità della Tassa di Concessione Governativa per l'iscrizione nel Registro Imprese delle attività "regolamentate" e ha confermato, altresì, per le medesime casistiche, l'esenzione dell'imposta di bollo.**

La S.C.I.A. di competenza delle Camere di Commercio si applica per l'avvio delle attività di commercio all'ingrosso, autoriparazione, facchinaggio, installazione di impianti, pulizia, agente di affari in mediazione, agente/rappresentante di commercio, spedizionieri.

Per tali tipi di attività, pertanto, non sarà più richiesto il pagamento della T.C.G. e dell'imposta di bollo.

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Le imprese che svolgono attività di facchinaggio devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità.

Ai sensi dell'**art.10 del D.Lgs. 147 del 2012**, i requisiti di capacità economico-finanziaria sono stati eliminati, per cui non sono più richiesti: l'affidabilità attestata da istituto bancario, il possesso di un patrimonio netto pari almeno all'8% del fatturato totale, l'inesistenza di notizie sui protesti.

Restano confermati i requisiti di onorabilità elencati all'art. 7 del D.M. 221/2003 e devono essere posseduti da:

- titolare, institore e procuratore di impresa individuale;
- tutti i soci di snc;
- soci accomandatari di sas e sapa;
- amministratori delle società di capitali e delle società cooperative.

CASI PARTICOLARI

Trasferimento sede da altra provincia

In caso di trasferimento della sede principale o operativa in altra provincia, dato che le abilitazioni relative all'attività di facchinaggio hanno valore in tutto il territorio nazionale, l'impresa non deve ripresentare una nuova segnalazione certificata di inizio attività (S.c.i.a.) e attendere un ulteriore riconoscimento di requisiti da parte dell'ufficio Registro delle imprese di arrivo, ma deve presentare soltanto gli usuali modelli di iscrizione (UL, S5, ecc.).

Trasferimento dell'azienda

L'impresa che si intesti una attività di facchinaggio e movimentazione merci, già attiva a seguito di:

- trasferimento di azienda o di ramo di azienda;
- conferimento di azienda;
- fusione, scissione e incorporazione;
- trasformazione eterogenea

Apertura di Unità locale

L'impresa che sia già attiva, se apre una unità locale per la medesima attività non è tenuta a presentare ulteriore segnalazione di inizio di attività (SCIA), ma deve presentare esclusivamente gli usuali modelli previsti per le iscrizioni nel Registro delle imprese e/o REA

Fasce di Classificazione

Tutte le imprese di facchinaggio devono essere classificate in base al volume di affari, al netto dell'IVA, realizzato in media nell'ultimo triennio, nello specifico settore di attività.

Le imprese attive da meno di tre anni, ma non meno di due anni, accedono alle fasce di classificazione sulla base della media del volume di affari del periodo di detta attività. Le imprese di nuova costituzione o con un periodo di attività inferiore al biennio sono inserite nella fascia iniziale.

Le fasce di classificazione sono le seguenti:

1. inferiore a 2,5 milioni di euro
2. da 2,5 a 10 milioni di euro
3. superiore a 10 milioni di euro

L'inserimento nella fascia di classificazione avverrà sulla base delle risultanze dell'elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento corredato dall'indicazione dei compensi ricevuti, che l'impresa fornirà nella forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 art. 47. Per l'iscrizione delle fasce di classificazione è necessario presentare il modello "Facchinaggio/Fasce di classificazione".

All'impresa non è consentito stipulare un singolo contratto di importo annuale superiore a quello corrispondente alla fascia in cui è inserita.

La variazione negativa della fascia di classificazione di appartenenza deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi.

MODULISTICA E COSTI AMMINISTRATIVI Tutta la modulistica per l'attività di facchinaggio è disponibile sul sito www.basilicata.camcom.it nella sezione "Registro Imprese", pagina "Attività di facchinaggio"

- Modello SCIA da impresainungiorno.gov;
- Modello Facchinaggio/Fasce di classificazione per la **domanda di inserimento nelle fasce di classificazione per le imprese di facchinaggio e movimentazione merci**
- Modello "Autodichiarazione Società" o "Autodichiarazione Persone" per la **Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al requisito morale dell'antimafia**

	Imprese Individuali	Società	Coop. Sociali
Modulistica Registro Imprese	I1 / I2	S5	S5
Avvio attività	SCIA da impresainungiorno.gov .it		
Inserimento fasce di classificazione	Mod.Facchinaggio/Fasce di classificazione ¹		
Diritti di Segreteria	€ 27,00	€ 45,00	€ 45,00
Imposta di Bollo	€ 17,50	NO	NO
Concessione Governativa	NO	NO	NO

¹ Disponibile al link: <https://www.basilicata.camcom.it/registro-delle-imprese/attivita-regolate/facchinaggio>